



L'Organizzazione comune di mercato unica

Anche lo strumento dell'Ocm ha cambiato un po' funzione: oggi rappresenta un quadro giuridico unico che disciplina il mercato interno, gli scambi con i Paesi terzi e le regole della concorrenza. Una serie variegata di disposizioni che costituisce il "terzo pilastro"

di Stefano Boccoli

Parlando di Politica agricola comune si incappa spesso nelle definizioni di primo e secondo pilastro. In gergo tecnico con ciò si intende, rispettiva-

mente, il sistema dei pagamenti diretti al reddito e il complesso delle misure di sviluppo rurale. Nell'ambito della Pac c'è però anche un "terzo pilastro", rappresentato da una serie variegata di disposizioni più direttamente attinenti al mercato, e infatti riunite (sia concettualmente che formalmente) in quella

che viene chiamata l'Organizzazione comune di mercato (Ocm) unica. In realtà si tratta di misure "residuali" di quella che un tempo era davvero la colonna centrale e portante della politica comune in ambito agricolo. Per capire questo passaggio e quanto conti oggi l'Ocm unica, è necessario un



breve passo indietro. Dagli anni Sessanta del secolo scorso fino al 1992, il grosso della Pac era rivolto al sostegno al mercato. Il meccanismo era relativamente semplice: quando il prezzo di un prodotto agricolo scendeva sotto un livello prefissato, interveniva la mano pubblica europea ad acquistarlo e a stoccarlo. In pratica, quando la domanda di mercato diventava insufficiente rispetto all'offerta, prima che i prezzi agricoli e i redditi degli agricoltori scendessero eccessivamente, scattava questa domanda pubblica che, anche se artificialmente, riportava in equilibrio il sistema.

La "maratona prezzi"

Da un punto di vista politico, dunque, l'attenzione era tutta concentrata sul livello dei prezzi che faceva scattare l'intervento. Ogni anno infatti si verificava un lungo, e spesso defaticante, negoziato, detto significativamente "maratona dei prezzi" con il quale i ministri dell'agricoltura dei Paesi dell'allora Comunità economica europea fissavano i limiti dell'intervento.

Alla fine, comunque andasse, i prezzi fissati erano relativamente elevati. Cosa significa "relativamente"? Significa che, per ciascun comparto o segmento per i quali erano stabiliti, venivano fissati a un livello al quale non si poteva parlare di crisi conclamata; tutt'al più di sofferenza perché si verificava un allontanamento dagli obiettivi di prezzo ritenuti indicativi di buon andamento economico dei vari settori. Si trattava, insomma, di un vero e proprio sistema di sostegno dei redditi degli agricoltori e allevatori attraverso il sostegno ai prezzi dei prodotti agricoli.

Un meccanismo per forza di cose molto costoso, sia nelle fasi di acquisto pubblico, che di stoccaggio dei prodotti, che di smaltimento delle eccedenze sui mercati esteri. Ecco la



ragione per la quale, nel 1992, fu fortemente depotenziato dalla riforma Mac Sharry che, a parziale indennizzo agli agricoltori, introdusse i pagamenti diretti.

E da allora, il depotenziamento delle misure di mercato è proseguito, riforma dopo riforma, sino a oggi, quando, tra l'altro, i diversi meccanismi residui insieme a nuovi strumenti sono stati riuniti nella Ocm detta, appunto, "unica" (precisamente nel Regolamento 1308/2013).

Per dirla schematicamente, l'Organiz-

zazione comune dei mercati agricoli rappresenta un quadro giuridico unico che disciplina il mercato interno, gli scambi con i Paesi terzi e le regole della concorrenza. Il fine generale delle misure è stabilizzare i mercati e assicurare un equo reddito agli imprenditori agricoli.

In particolare va a regolare l'intervento pubblico sul mercato per molti prodotti, e citando quelli di attinenza zootecnica abbiamo burro, latte scremato in polvere, carni bovine. In questo ambito comprende dunque la determinazione



dei prezzi di riferimento e le modalità di fissazione dei prezzi d'intervento, i periodi di apertura e i quantitativi massimi di acquisto.

Gli strumenti in gioco

Ma vediamo meglio i due strumenti in gioco. L'intervento pubblico diretto si attua quando a agire come acquirente del prodotto, che sta attraversando una fase di crisi dei prezzi per eccesso di offerta, è un ente pubblico nazionale, ovviamente su input dell'Unione europea. L'ente acquista con fondi propri e stocca il prodotto sostenendone i costi. Invece l'aiuto all'ammasso privato consiste, in buona sostanza, in un contributo finanziario che viene erogato a organismi privati che immagazzinano per un certo tempo il prodotto in crisi. Quest'ultimo strumento ha un particolare rilievo nell'ambito dell'Ocm unica.

La Commissione dell'Ue, quando lo ritiene opportuno, può decidere, in forza del potere di adottare atti delegati, la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni prodotti tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione; oppure della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o a sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore. È lo stesso regolamento comunitario che fissa le soglie di riferimento (si veda box). Si tratta di valori generalmente bassi, proprio a testimonianza del carattere di "rete di sicurezza" – e non più, come un tempo, di vero sostegno al mercato – riservato a questo tipo di misure.

Sempre nell'ambito dell'Ocm unica, la Ue può anche adottare particolari misure di intervento. Queste possono presentare carattere generale, come il finanziamento della metà delle spese sostenute dagli Stati Membri in caso di epizootie e di crisi di fiducia dei



consumatori. In alcuni settori – tra i quali carni bovine, suine, ovine e caprine, uova e pollame – possono essere prese misure comunitarie per favorire l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

Tra gli aiuti previsti dai meccanismi dell'Ocm unica ve ne sono di specifici per alcune attività di diretto interesse per gli allevatori: trasformazione dei foraggi essiccati; produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Il "Pacchetto latte"

Ma la parte più innovativa della nuova formulazione dell'Organizzazione comune di mercato riguarda il cosiddetto "Pacchetto latte". In realtà il

"Pacchetto" ha un'origine autonoma: nasce infatti nel 2012 quale insieme di misure volute a livello europeo per dare nuovo orientamento, nella direzione del mercato, al settore lattiero. Si trattava, in sostanza, di un complesso di strumenti per affrontare un mercato sempre più libero. Da questo punto di vista il "Pacchetto latte" doveva concretizzare questa svolta puntando sulla contrattualizzazione dei rapporti tra stalle e latterie, sulla diffusione delle Op, sulla creazione obbligatoria (da parte degli Stati Membri) di forme istituzionalizzate di interprofession. Inoltre veniva istituita la regolazione delle produzioni Dop e Igp. Tutta una serie di misure che furono allora introdotte



dal Regolamento Ue 261/2012 del 14 marzo 2012; e poi assorbite dal Regolamento 1308/2013 (come già detto, quello sull'Ocm unica).

sempre al fine di tutelare maggiormente, rispetto al passato, l'allevatore. Un secondo capitolo riguarda la spinta alla creazione delle organizza-

e contrattazione. Un terzo capitolo è poi relativo alla creazione – se necessario per legge da parte degli Stati Membri – di forme di interprofession. Creare cioè dei luoghi dove gli operatori della filiera lattiero-casearia possano confrontarsi e discutere di questioni comuni. Infine, l'Ocm unica prevede anche le norme per la regolazione dell'offerta per le produzioni casearie Dop e Igp, un risultato importante soprattutto per le filiere italiane, a cominciare dai formaggi grana.

Soglie di riferimento

I prezzi di riferimento, o soglie di riferimento, hanno un ruolo decisivo per guidare il meccanismo degli interventi sul mercato. Tanto da essere fissate direttamente nel Regolamento base sull'Ocm unica, il 1308/2013.

Nel settore delle carni bovine, la soglia di riferimento è stata fissata a 2.224 euro/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi. Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si parla di 246,39 euro/100 kg per il burro e di 169,80 euro/100 kg per il latte scremato in polvere. Nel settore delle carni suine troviamo una soglia a 1.509,39 euro/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini.

Il regolamento precisa poi che le soglie di riferimento sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione e del mercato. E qualora fosse necessario, le soglie di riferimento saranno aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria. (S.B.)

Principali novità

Vediamo ora in modo un poco più articolato quali sono state le principali novità in termini di politica agricola introdotte dal Pacchetto latte e successivamente assorbite dalla riforma della Pac. Innanzitutto la spinta alla contrattualizzazione dei rapporti tra stalle e latterie, e cioè tendere a ovviare a una mancanza strutturale storica in questo ambito: non raramente l'allevatore munge e cede il proprio latte all'industria lattiero-casearia in totale assenza di contratto; oppure il contratto esiste ed è stato firmato, ma alla stalla non ne viene rilasciata copia. Inoltre, l'Ocm unica prevede che negli Stati Membri si creino modelli di riferimento per la redazione di contratti tipo,

zioni dei produttori, insomma all'aggregazione della produzione; sempre allo scopo di rafforzare l'anello debole della filiera nei rapporti di mercato

